

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Modificazione all'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali

ONOREVOLI SENATORI. — A' termini dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 722, l'esecuzione delle lotterie nazionali è demandata all'Amministrazione finanziaria, la quale, in base al predetto articolo, per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.

Malgrado la richiamata disposizione legislativa, risulta che alcuni privati, non autorizzati nè dall'Amministrazione finanziaria nè dal concessionario effettuano la vendita all'estero dei biglietti delle lotterie nazionali, la quale — a parte i sistemi adottati, che non tutelano in alcun modo la fede pubblica — non è in atto consentita nel proprio territorio dalla quasi totalità degli Stati stranieri.

Nella vendita all'estero, l'acquirente, di solito, non riceve i biglietti originali, bensì

dei così detti « certificati di sottoscrizione » sui quali sono indicati: la serie ed i numeri dei biglietti acquistati; quindi non è in alcun modo garantita la fede pubblica.

Finora i tentativi per stroncare tale illecita attività non hanno dato l'esito sperato anche perchè le vigenti norme sui servizi del lotto e delle lotterie non indicano la pena da comminarsi contro detti abusivi venditori.

Si rende pertanto necessario, per raggiungere detto fine, che l'articolo 118 della legge sul lotto pubblico (regio decreto-legge 19 ottobre 1939, n. 1933, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518) — col quale è disposta la proibizione della vendita, della distribuzione o dell'acquisto nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero — sia anche integrato dal divieto per persone od enti, non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria o dal

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessionario, di effettuare la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali. Ciò, ferma restando la sanzione (che va da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000) attualmente vigente per la vendita nel territorio nazionale dei biglietti di lotterie estere, sanzione che, col provvedimento che si propone, viene estesa alla vendita abusiva dei biglietti delle lotterie nazionali.

In questo modo, anche la vendita effettuata all'estero potrà essere perseguita dalla suddetta sanzione.

Si propone pertanto, con l'unito disegno di legge, la modifica del succitato articolo 118, inserendo il divieto, che si vuole ora imporre, al comma terzo e spostando il contenuto dell'attuale comma terzo alla fine dell'articolo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

« I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».